

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME PER IL
MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI (BCAA)
(Artt. 12 e 13 e Allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115)**

Applicazione

Gli obblighi, i divieti e le sanzioni di condizionalità di cui al presente allegato, inerenti il regime della condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, si applicano ai beneficiari¹:

- a. che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115, nella fattispecie di:
- i. *sostegno di base al reddito per la sostenibilità;*
 - ii. *sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;*
 - iii. *sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;*
 - iv. *regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;*
 - v. *sostegno accoppiato al reddito;*
 - vi. *pagamento specifico per il cotone.*
- b. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti annuali per impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 a titolo di:
- i. *articolo 70 Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;*
 - ii. *articolo 71 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;*
 - iii. *articolo 72 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;*
- c. che ricevono un sostegno sotto forma di pagamenti a superficie e/o a capo finanziati **con risorse FEASR 2023-2027**, per impegni pluriennali assunti a valere sulla programmazione 2014-2022 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, a titolo di:
- i. *articolo 21 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lettere a) forestazione e imboschimento e b) allestimento di sistemi agroforestali;*
 - ii. *articolo 28 - Pagamenti agro-climatico-ambientali;*
 - iii. *articolo 29 - Agricoltura biologica;*
 - iv. *articolo 30 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua;*
 - v. *articolo 31 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;*
 - vi. *articolo 33 - Benessere degli animali;*
 - vii. *articolo 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste;*
- d. che ricevono pagamenti annuali finanziati **con risorse FEASR 2023-2027**, per impegni assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, a titolo di:
- articolo 36, lettera a), punti:
- i) *indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;*
 - ii) *indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;*

¹ Non si fanno eccezioni per i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

- iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
 - iv) pagamenti agroambientali;
 - v) pagamenti per il benessere degli animali;
- articolo 36, lettera b), punti:
- i) imboschimento di terreni agricoli;
 - iv) indennità Natura 2000;
 - v) pagamenti silvoambientali.

Definizioni

Ai sensi del D.M. 147385/2023, articolo 2 e ai fini della presente delibera si definiscono:

- a. "Organismi Pagatori": servizi od organismi della Repubblica Italiana (AGEA OP) e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR-FVG), che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b. "AGEA Coordinamento": l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c. "PSP": Piano Strategico della PAC;
- d. "Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)": ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115 e nell'allegato 1 del D.M. 147385/2023;
- e. "norma": requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'allegato 2 del D.M. 147385/2023;
- f. "zone di condizionalità": insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: "clima e ambiente", "salute pubblica e salute delle piante" e "benessere degli animali";
- g. "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- h. "attività agricola": comprende le seguenti attività:
 - 1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - 2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo

svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

- i. "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla successiva lettera "j", situate all'interno del territorio nazionale;
- j. "beneficiario": il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- k. "cessione": qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- l. "obbligo": il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- m. "obbligo pertinente": obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;
- n. "domanda di sostegno": si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- o. "domanda di pagamento": si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale.

Tipologie di utilizzazione delle superfici

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dall'articolo 2 del D.M. 147385/2023, le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra, sono le seguenti:

- a. "superficie agricola": include le superfici a seminativo, colture permanenti e prato permanente, anche all'interno dei sistemi agroforestali;
- b. "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;

- c. “terreno a riposo”: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda;
- d. “colture permanenti”: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- e. “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più; comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- f. “erba o altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l’erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- g. “sistemi agroforestali”: insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.1 del PSP, oppure alle colture permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.2 del PSP, oppure ai prati permanenti, come descritto nel paragrafo 4.1.2.1.3 del PSP.

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

ZONA 1

Clima e ambiente

ITEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

**BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite alla lettera e) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza, in quanto escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio di cui alla lettera f) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE tutelati da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la norma stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5 % di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%.

Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento nel 2018, si considerano le seguenti superfici dichiarate a norma dell'articolo 48.1 del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115:

1. “superfici a prato permanente”: i prati permanenti dichiarati nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
2. “superficie agricola totale”: la superficie agricola dichiarata nel 2018 a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori che ricevono pagamenti diretti e determinata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 23, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 48.2² del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all’interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell’articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idro- geomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell’Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti “Condizioni comuni”:

- a. la richiesta dell’autorizzazione è obbligatoria;
- b. è richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. l’autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l’anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. coloro i quali hanno ricevuto un’autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro “ordinario” con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. la richiesta di conversione di un Prato Permanente in altri usi comporta la procedura prevista dall’Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell’agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a prato permanente una superficie in ettari equivalente;
- f. l’iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l’autorizzazione commette una violazione alla presente Norma.

² “La percentuale di prato permanente è stabilita ogni anno sulla base delle superfici dichiarate per tale anno dai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 di tale regolamento in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.”.

In caso di violazione rilevata:

1. L'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla Norma con conseguente riduzione degli aiuti;
2. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. L'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. Nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. L'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. Il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. Il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a) Il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b) Il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente Norma.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto

della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione

La norma è applicata a livello nazionale e interessa tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato, considerate come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar).

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar) e censite all'interno del sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA(SIPA).

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie dei seminativi e delle paglie di riso è ammessa:

1. Nel caso di misure connesse ad emergenze di carattere fitosanitario prescritte dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021. Le misure adottate terranno conto delle indicazioni della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).-

II TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1):

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Recepimento nazionale

- Articolo 96 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.
- Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Quadro normativo regionale

- LR 11/2015 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". Articoli 4, 9, 15, 16, 40 e 42.
- DGR del 29 dicembre 2016 n. 2632 "Direttive per la modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".
- DPRReg 11 aprile 2017, n. 077/Pres. "Regolamento relativo ai criteri e alle procedure per la concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11".
- Decreto del Direttore centrale ambiente n. 3217 del 25 ottobre 2017 "Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la determinazione sperimentale del DMV".
- Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 1711/AMB del 30 maggio 2017.
- DPRReg 20 marzo 2018, n. 074/Pres. DLGS 152/2006, ART. 121. LR 11/2015, ART. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Descrizione degli obblighi

A. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni necessarie in funzione delle diverse tipologie di approvvigionamento idrico ai fini irrigui sono descritte nella tabella che segue. La classificazione dei corsi d'acqua può essere individuata sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa "Classificazione Corsi d'acqua - Competenze di gestione".

TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RIFERIMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE
<p>Fruizione di un servizio di distribuzione irrigua gestito da Consorzi di bonifica o eventuali altri enti con competenze sulla gestione dell'irrigazione; rientra in questa tipologia anche il caso dell'irrigazione di soccorso, in cui l'agricoltore, con propri mezzi, attinge l'acqua necessaria dai canali artificiali appartenenti al sistema derivatorio consortile (classe 4d nella classificazione in uso nei Consorzi di bonifica).</p>	<p>Non è previsto il possesso di alcun titolo <u>autorizzativo</u> ai fini del rispetto della presente norma di condizionalità da parte dell'azienda agricola. Per la regolamentazione dei servizi gestiti dai Consorzi di bonifica o altri enti, ivi compresa l'irrigazione di soccorso, fare riferimento ai consorzi stessi (http://www.bonificafrilana.it/servizi/distribuzione-irrigua).</p>
<p><u>Attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi</u> e a condizione che:</p> <p>a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;</p> <p>b) la portata dell'acqua attinga non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;</p> <p>c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il Deflusso minimo vitale DMV;</p> <p>d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di un'<u>autorizzazione all'attingimento</u> di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi per la durata massima di un anno rilasciata dall'ente competente per classe di corso d'acqua di cui all'art. 4 della LR 11/2015.</p> <p>La Regione rilascia le autorizzazioni di attingimento relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3; i Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni relativamente corsi d'acqua di classe 2 e 4; i Comuni rilasciano le autorizzazioni relativamente ai corsi d'acqua di classe 5.</p> <p>(LR 11/2015, art. 4, 9, 15, 16 e 40)</p>
<p><u>Derivazione d'acqua per l'utilizzo di acque superficiali e sotterranee</u>: autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana o dalla rete idraulica superficiale.</p>	<p>L'azienda deve essere in possesso di una <u>concessione di derivazione</u> rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche (https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA11/);</p> <p>il provvedimento di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha durata temporanea e non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali; - è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso; - è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo. <p>(LR 11/2015, art. 42)</p>

B. Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;

- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Quadro normativo regionale

- DGR 23 maggio 2003 n. 1516: "Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" di designazione quale zona vulnerabile del comune di Montebelluna, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- DGR 25 settembre 2008 n. 1920: "D.lgs. 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- DGR 17 gennaio 2020 n. 51: "Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione come ulteriore zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, del territorio ricompreso nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, pubblicata sul BUR n. 5 del 29 gennaio 2020;

- Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres.: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006”;
- Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6: “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”, pubblicata sul 4° supplemento ordinario n. 15 del 30 aprile 2019 al BUR n. 17 del 24 aprile 2019:
 - articolo 12, che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000), assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agro-meteo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati.
- Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019: “D.P.Reg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006; articolo 32, comma 2. Presentazione della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli artt. 14, 15 e 24 utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) di cui all'art. 7, co. 24 della l.r. 4/2001 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della Regione.”
- Decreto del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 20003/GRFVG del 04/05/2023: “D.P.Reg. 30.09.2022, n. 0119/Pres. Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della l.r. 16/2008, dell'art. 3, co. 28 della l.r. 24/2009 e dell'art. 19 della l.r. 17/2006. Art. 22, co. 8, lettere b) e c): avvio della protocollazione mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG; art. 40, co. 2: messa in disponibilità e indicazioni per la restituzione annuale mediante l'applicativo NitrAtti in AgriFVG del registro delle fertilizzazioni di cui agli artt. 24 e 34.”

Per la normativa regionale e per l'applicazione in genere della Direttiva nitrati in Regione è possibile fare riferimento ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA15/>
<http://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/in-formazione/direttiva/>
<https://www.osmer.fvg.it/nitrati.php>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e dal Programma d'azione nelle Zone Vulnerabili da Nitrati come disciplinato dal Regolamento Fertilizzanti Azotati (RFA) approvato con DPR 30 settembre 2022, n. 0119/Pres, alle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati si applicano le seguenti tipologie di impegno:

- A. obblighi amministrativi, inerenti agli adempimenti comunicazione, piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e registro delle fertilizzazioni azotate, come stabiliti dal RFA approvato con

Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 24, 33, 34, nonché dai Decreti del Direttore del servizio valorizzazione qualità delle produzioni n° 109/AGFOR del 08/01/2019 e n° 20003/GRFVG del 04/05/2023;

- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti d'allevamento, delle acque reflue e dei digestati, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 29 e 31;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali per gli apporti d'azoto previsti, come stabiliti dal RFA, approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 32 e Allegato B;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati, delle acque reflue, dei fertilizzanti commerciali e degli ammendanti, come stabiliti dal RFA approvato con Decreto n. 0119/Pres. del 30 settembre 2022, artt. 27, 28, 31 e 32.

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari almeno a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati; tale fascia è definita "fascia inerbita".

La presente norma stabilisce pertanto i seguenti obblighi e divieti:

1. *Divieto di fertilizzazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua nelle Zone Ordinarie (ZO)*
Nelle ZO, su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
2. *Divieto di fertilizzazione nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)*
Nelle ZVN, su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari almeno a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Nel caso in cui il Programma d'Azione nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, di cui al DPRReg 0119/2022, Capo III, Sezione I, preveda una distanza superiore per l'applicazione in prossimità dei corsi d'acqua, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri.

Ai sensi del Programma d'Azione nelle ZVN (art. 27), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati, dei concimi azotati e degli ammendanti nelle zone vulnerabili da nitrati è perciò vietata:

- a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici naturali;
- b) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
- c) in relazione ai divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi equiparati è vietata su terreni interessati dall'utilizzo dei fanghi di depurazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 99/1992;
- d) in caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Ai sensi del Programma d'Azione nelle ZVN (art. 28), l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi equiparati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati è vietato:

- e) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

Nonostante costituisca violazione anche del CGO 2, l'eventuale inosservanza del divieto in questione (punto 2) viene considerata un'unica infrazione. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

3. *Divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua*

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire prodotti fitosanitari entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari almeno a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. Nel caso in cui l'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati preveda una distanza superiore per l'impiego in prossimità dei corsi d'acqua, quest'ultima prevale sulla distanza dei 5 metri. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari nella fascia di rispetto è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7. L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

4. *Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita*

È vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" eventualmente esistente nella fascia di 5 metri adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della stessa, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel D.M. del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Il Aggiornamento 2022-2027 – terzo ciclo di gestione, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva

2000/60/CE.

A norma dell'allegato 1 del D.M. 147385/2023, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- in tutti gli altri casi, si applica un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini artificiali rilevati. Sono conseguentemente escluse:

- le opere di regimazione idraulica, in quanto prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati;
- i tratti pensili dei corsi d'acqua, in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto a quella del campo coltivato;
- la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.


I corsi d'acqua di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 possono essere individuati sulla piattaforma EagleFVG - Sistema di consultazione delle banche dati territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (<https://eaglefvg.regione.fvg.it/>) o attraverso il motore di ricerca del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali (<http://irdat.regione.fvg.it/consultatore-dati-ambientali-territoriali/>), sempre facendo riferimento alla risorsa "Corsi d'acqua - DATASET", così descritta: "Il censimento del reticolo idrografico deriva dall'applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dagli standard imposti dal decreto ministeriale del 19 agosto 2003 e dall'applicazione delle linee guida INSPIRE. Tali strumenti normativi prevedono che i corpi idrici devono essere identificati univocamente con una codifica alfanumerica e geografica."

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2021-2027, Volume 4 – *Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici*, Volume 4/a - *Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici* e negli elaborati *Tav R 2022 Stato potenziale superficiali* e *Tav S 2022 Stato chimico superficiali*

(<http://www.alpiorientali.it/direttiva-2000-60/piano-di-gestione-acque-2021-2027/documentazione-e-cartografia.html>).

A beneficio delle singole aziende agricole e per garantire l'effettiva controllabilità del requisito a livello territoriale, l'informazione cartografica sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare di cui al precedente punto 4 è resa disponibile anche sulla pagina dedicata alla condizionalità del sito ufficiale della Regione (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA50/>).

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di



sponda; i 5 metri di larghezza previsti, così come le eventuali distanze superiori, devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse. Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Deroghe

La deroga agli impegni 1, 2, 3 e 4 è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d'acqua temporanei sono quelli descritti nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque (http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf).

Ulteriore deroga all'impegno 4 è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del regolamento (UE) 2021/2115.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

Ambito di applicazione

In relazione agli obblighi e divieti di cui ai punti 1, 2 e 3: superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato; sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In relazione al divieto di cui al punto 4: tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato; sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi e divieti

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impovertimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, è previsto quanto segue:

1. realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80;
2. divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
3. in alternativa ai punti precedenti, le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello (es. girapoggio).

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), è previsto quanto segue:

4. divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato relativo alla pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente norma, si intende per “sistemazioni idraulico-agrarie”, l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente Norma, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Deroghe

In relazione agli obblighi e divieti di cui ai punti 1, 2 e 3, le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso³, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario realizzare fasce inerbite, ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori; in alternativa è possibile adottare soluzioni diverse, finalizzate a proteggere il suolo dall'erosione, alternative alle fasce inerbite, preventivamente concordate con la Regione, quando si opera oltre il limite della meccanizzazione.

In relazione al divieto di cui al punto 4, è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera b) e colture permanenti (frutteti e vigneti), come definite alla lettera d) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la norma prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli privi di protezioni artificiali (quali ad esempio serre e tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli impegni relativi alla presente Norma è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della Norma abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può essere anche discontinuo e disomogeneo.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale

³ Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura.

1. I casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a) casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno;
 - b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);
2. La deroga al rispetto dell'intervallo minimo di copertura ricorre, altresì, nei seguenti casi:
 - a) per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di impegno. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
 - b) nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
 - c) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; la funzionalità deve essere certificata dal progetto di esecuzione del progetto di miglioramento, approvato dall'autorità competente;
 - d) a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria;
 - e) nel caso di colture sommerse, come il riso; nelle camere di risaia l'erosione, infatti, è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interramento nelle migliori condizioni pedologiche.

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato, in pieno campo e senza protezioni artificiali.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte

significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, la norma prescrive l'osservanza di una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, che vengono considerate come interruzione della monosuccessione purché adeguatamente gestite: a tal fine le colture secondarie devono essere portate a completamento del ciclo produttivo e la loro permanenza in campo tra due coltivazioni principali deve essere assicurata per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

Deroghe

1. Ai sensi del comma 4 della presente delibera, per il solo 2023 i beneficiari non sono tenuti ad osservare la presente norma; la deroga non si applica ai beneficiari che richiedono a premio l'Eco-schema 4 *Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*, la SRA 1 – ACA 1 *Produzione integrata* o la SRA 3 – ACA 3 *Tecniche lavorazione ridotta dei suoli*, come definiti nel Piano Strategico della PAC.

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

**CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Quadro normativo regionale

- DGR 1723/2006 - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- DGR 1018/2007 - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- DGR 217/2007 - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- DPRReg 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la

conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C (2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Descrizione degli obblighi

Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, le opere e gli interventi previsti dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, Capo II "Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE", Art. 3 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale), lettere c, d, k ter, k quater e k quinquies) e di seguito indicati:

1. la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
2. l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
3. l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
4. la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
5. fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, vale a dire dall'ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - a) superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

("terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili");

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per tutte le ZPS, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 13 del regolamento (UE) 2022/2115, è fatto obbligo di:

6. garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
7. fatto salvo il periodo di divieto annuale di cui al punto successivo, attuare almeno una volta all'anno pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03;
8. rispettare il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

Nelle ZPS si applicano anche:

9. "obblighi e divieti" elencati dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 all'articolo 6 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)), in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento.

All'esterno delle ZPS:

10. è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

**CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a

zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;

- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019).

Quadro normativo regionale

- DGR 435/2000 – DPR 357/1997 – “Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale”;
- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- LR 17/2006 art. 22 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)”;
- DGR 2493/2011, recante “LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione.”
- DPRReg 240/2012 Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- DGR 726/2013 LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;
- DPRReg 103/2013 Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- DPRReg 234/2016, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- DPRReg 211/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Approvazione.
- DPRReg 212/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- DPRReg 213/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- DPRReg 214/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- DPRReg 215/2017, LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- DPRReg 231/2017, LR. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jouv. Approvazione.
- DPRReg 232/2017, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- DGR 84/2018, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana.

Adozione.

- DGR 482/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- DGR 483/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscat. Adozione.
- DGR 553/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- DGR 554/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzinis. Adozione.
- DGR 555/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- DGR 719/2018 LR 7/2008 art 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado. Adozione.
- DGR 1459/2018, LR 7/2008, art 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano.
- DGR 1999/2018, presa d'atto delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 dei SIC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, SIC IT3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà, ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico (Misure approvate con DGR della Regione del Veneto 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017).
- DPR 46/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona.
- DPR 66/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3310009 Magredi del Cellina.
- DPR 67/2019, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone.
- DPR 04/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Greto del Tagliamento.
- DPR 05/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione Valle del medio Tagliamento.
- DGR 134/2020, LR 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Misure di conservazione sito specifiche dei siti della regione biogeografica continentale, aggiornamento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera a) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I documenti relativi all'istituzione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione o le misure di conservazione sito-specifiche delle ZSC sono consultabili alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>.

BCAA 8

- A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.**
- B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**
- C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli**

Ambito di applicazione

L'impegno A si applica alle superfici a seminativo, come definite alla lettera b) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Gli impegni B e C si applicano a tutte le superfici, come definite alla lettera a) del paragrafo "Tipologie di utilizzazione delle superfici" nelle premesse del presente allegato.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi e divieti

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

- A. La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

- B. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)⁴: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

- C. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al

⁴ Il SIPA è il registro unico nazionale di tutte le superfici agricole, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99707 (Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120). Insieme alle altre basi di dati del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), è parte integrante del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A e B, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "fascia inerbita" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi con una pendenza media superiore al 10%.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "margini dei campi" si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per "siepi" si intendono delle formazioni lineari continue, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie; la larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. La larghezza è data dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione lineare discontinua caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "terreno lasciato a riposo" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli alberi monumentali e notevoli ai sensi dell' art. 42, comma 1, lettera d) delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) - approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e consultabile sul sito della Regione alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/>: sono alberi monumentali quelli inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007 – elenco approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2020, n. 098/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 5 agosto 2020 (Allegato1); sono alberi notevoli quelli che non rientrano nella definizione di alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e alla legge regionale 9/2007, che rivestono un ruolo nella Rete ecologica locale (REL) o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggio, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali. La mappatura degli alberi monumentali e notevoli del Friuli Venezia Giulia è visualizzabile sul webgis di consultazione del Piano Paesaggistico Regionale aprendo, sulla sinistra, il menù "Parte statutaria" – "Ulteriori contesti" (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/>).

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrariocircostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli

elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per “boschetto” si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per “stagni” si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per “muretti” si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono sistemazioni a terrazze dei terreni in pendio, sostenuti da muretti in pietra, terrapieni o scarpate erbose di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” ai sensi della presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione dei soggetti e delle formazioni interessate e di limitarne l’ingombro sui campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Conformemente all’articolo 82 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9, gli interventi per le modifiche della chioma e dell’apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali. Ai sensi dell’art. 42 delle NTA del PPR, negli interventi manutentivi di potatura degli alberi monumentali e notevoli è vietato il capitozzo e devono essere seguite le Linee guida relative alla cura e salvaguardia degli alberi monumentali della Regione FVG.

Deroghe

1. Ai sensi del comma 4 della presente delibera, per il solo 2023 i beneficiari sono autorizzati a destinare a produzioni alimentari le superfici che sarebbero destinate a terreni a riposo per ottemperare all’impegno A; le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtù della presente deroga, non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida. Tale deroga non comprende altri elementi non produttivi e non si applica ai beneficiari che richiedono a premio l’Eco-schema 5 *Misure specifiche per gli impollinatori* e la SRA 10 – ACA 10 *Gestione attiva infrastrutture ecologiche*, come definiti nel Piano Strategico della PAC.
2. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall’ERSA, Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica (impegni B e C).
3. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (impegno B).
4. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (impegno B).
5. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (impegno B).
6. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (impegno B).

Le deroghe di cui ai punti 3, 4 e 5 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente, come definite alla lettera e) del paragrafo “Tipologie di utilizzazione delle superfici” nelle premesse del presente allegato, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui all'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA 2

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

ITEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): Articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010);
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005): articolo 18;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetto accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004

- “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
 - Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021, intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;
 - D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
 - D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.);
 - D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
 - Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102);
 - Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni

contaminazione;

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verificano contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione⁵ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari⁶;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;

⁵ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc...

⁶ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, (sale di mungitura) immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte, laddove previsto, è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura o in caso di allevamenti tenuti alla posta fissa con mungitura nei locali di stabulazione, preventiva accurata pulizia con salviette a perdere;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fontidi odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁷³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime, ceduto ad altre aziende.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con

⁷ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

opportune misure precauzionali;

- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 6;
- 2.a. rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 – viene controllato anche per il CGO 8;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 8;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 6.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 8.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n.158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

1. divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico- veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

2. divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento nazionale

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:
- «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).
- D.lgs. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
3. rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le

operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre, si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- **articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;**
- **articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;**
- **articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.**

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

Descrizione degli obblighi

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.

150/2012).

- b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

- c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

- b) Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- b) Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c) Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b) effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice:
- c) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a) conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- b) smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni

riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

ZONA 3

Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e 4

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001);
- Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE